



COMUNE DI SAN GREGORIO DI CATANIA  
PROVINCIA DI CATANIA

**Determinazione Dirigenziale n° 5 del 02/02/2023**

Settore: 02.00 AREA URBANISTICA, SUE, SUAP.

Ufficio proponente: 02.00 AREA URBANISTICA, SUE, SUAP.

**OGGETTO: OGGETTO: ADEGUAMENTO DEL CONTRIBUTO INERENTE IL COSTO DI COSTRUZIONE PER L'ANNO 2023. DETERMINAZIONE IN SOSTITUZIONE DELLA N. 4 DEL 01/02/2023, R.G. 87 DEL 01/02/2023.**

**IL RESPONSABILE AREA URBANISTICA, SUE, SUAP**

**PREMESSO CHE**

ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii. il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione;

la L.R. 16/2016 recepisce con modifiche il testo unico dell'edilizia di cui detto;

che a norma dell'art.16 del DPR380/2001, come recepito con l'art.7 della predetta L.R.16/2016:

-Comma 1: "...il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo [c.d. contributo di costruzione] commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione ...";

-Comma 5:"L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è stabilita con deliberazione del consiglio comunale in base alle tabelle parametriche che l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente definisce per classi di Comuni...";

-Comma 7:"Nel caso di mancata definizione delle tabelle parametriche da parte dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, e fino alla definizione delle tabelle stesse, i comuni provvedono, in via provvisoria, con deliberazione del consiglio comunale, con i parametri di cui al comma 5 dello stesso articolo di Legge ";

-Comma 8:"Ogni cinque anni i comuni provvedono ad aggiornare gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, in conformità alla relativa normativa regionale, in relazione ai riscontri e dai prevedibili costi delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e generale come previsto dall'articolo 7, comma1, della legge 24 dicembre 1993, n.537 e successive modifiche ed integrazioni";

-Comma 12: "Con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente è determinato il costo di costruzione per i nuovi edifici, con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata, ai sensi della lettera g) del comma 1 dell'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e sono identificate le classi di edifici con caratteristiche superiori a quelle considerate nelle vigenti disposizioni di legge per l'edilizia agevolata, per le quali sono determinate maggiorazioni del detto costo di costruzione in misura non superiore al 50 per cento. Nel periodo compreso tra l'entrata in vigore della presente legge e l'emanazione del decreto di cui al primo periodo, il costo di costruzione è adeguato annualmente ai sensi della variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Il contributo afferente al permesso di costruire comprende una quota di detto costo, variabile dal 5 per cento al 20 per cento, che viene determinata dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente in funzione delle caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni e della loro destinazione ed ubicazione."

**PRESO ATTO CHE:**

- gli oneri di urbanizzazione attualmente vigenti sono stati desunti utilizzando le tabelle parametriche di cui al Decreto Assessoriale n. 90 del 31 maggio 1977 nonché dal D.A. n. 67 del 10 marzo 1980, da cui la Circolare n. 3 del 4 luglio 1980;
- Le tabelle inquadrano il Comune di San Gregorio di Catania:
  - in classe G/II-per gli insediamenti residenziali “Comuni collinari interni e litoranei costieri con incremento di popolazione superiore al 10% rispetto al 1971 e con incremento edilizio superiore al 50% rispetto al patrimonio edilizio esistente al 1960;
  - in classe I per gli insediamenti commerciali direzionali (Zona D1, D2 e G2);
  - in classe L per gli insediamenti in zona agricola (Z.T.O. “E”);
- gli oneri di urbanizzazione, per le zone artigianali e industriali (Z.T.O. “D1; D3”) nonché per le zone ricettive (G3) ai sensi dell’art. 45 della l.r. 71/78, si calcolano attraverso le tabelle parametriche allegate al decreto dell’Assessore regionale allo sviluppo economico n. 67 del 10 Marzo 1980 (GURS n. 17 del 26.04.1980 S.O);

**CONSIDERATO CHE** con deliberazione del consiglio comunale n. 23 del 15/03/2022, sono stati approvati gli oneri di urbanizzazione, di cui alla legge regionale 16/2016 e ss.mm.ii., secondo i criteri stabiliti dal Decreto Assessoriale n. 90 del 31 maggio 1977 nonché dal D.A. n. 67 del 10 marzo 1980, e Circolare n. 3 del 4 luglio 1980, prot. n. 10906, da applicarsi con decorrenza 1° gennaio 2022 e si è stabilito il costo di costruzione pari ad €/mq 238,10.

**ATTESO** che ai sensi del Comma 8: ”Ogni cinque anni i comuni provvedono ad aggiornare gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, mentre ai sensi del comma 12 il costo di costruzione è adeguato annualmente secondo la variazione dei costi di costruzione accertata dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT).”;

**ACCERTATO** che gli oneri di urbanizzazione rimangono in vigore sino 31/12/2027, occorre adeguare solo il costo di costruzione vigente che è pari ad € 238,10 da adeguare con l’indice ISTAT pari alla differenza dell’indice 123,10 (dic 2022) e l’indice 110,10 (dic. 2021), da raggugliare a base 100, pertanto con un incremento del 11,18%.

**VISTA** la determina n. 4 del 01/02/2023, R.G. 87 del 01/02/2023, in cui si individuava erroneamente l’adeguamento del costo di costruzione del 13 %, in quanto non si raggugliava l’incremento ISTAT alla base 100.

**CONSIDERATO** quindi che occorre incrementare il costo di costruzione dell’11,80 % e non del 13%.

**DETERMINA**

- di incrementare il costo di costruzione vigente per l’anno 2022, pari ad €/mq 238,10, secondo l’indice ISTAT relativo al costo di costruzione nell’edilizia residenziale, dato dalla differenza dell’indice 123,10 (dic 2022) e l’indice 110,10 (dic. 2021), da raggugliare sulla base 100. Tale incremento corrisponde all’11,80 %.

- di stabilire che il nuovo costo di costruzione per l’anno 2023 è di €/mq 266,20.

- di dare atto che la presente determinazione sostituisce ad ogni effetto di Legge la determinazione n. 4 del 01/02/2023, R.G. 87 del 01/02/2023, richiamata in parte motiva.

**DI DARE ATTO CHE:**

- con riferimento al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 come vigente, avvalendosi delle procedure insite nella piattaforma di *sicr@web*, si provvederà alla pubblicazione sul *Portale Amministrazione Trasparente*, ai sensi dell’art.23, comma 1, lett. b) nella sezione “*Provvedimenti*”, sottosezione “*Provvedimenti dirigenti amministrativi*”;

- ai fini della c.d. “*pubblicità notizia*”, l’ufficio segreteria provvederà alla pubblicazione del presente atto ai sensi della legge regionale del 26 giugno 2015, n. 11 come vigente e, segnatamente, dell’art.6 “*Obbligo di pubblicazione di atti nel sito internet*”;

**DICHIARA:**

1.1 di non trovarsi in nessuna delle cause di *inconferibilità od incompatibilità* previste dal D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, ovvero a sensi del PTPC interno dell'Ente, avendone reso dichiarazione, per quanto di sua conoscenza, e di non avere reso nuova dichiarazione modificativa ed integrativa per fatti o condizioni sopravvenute, per quanto di sua conoscenza;

1.2 di non doversi astenere dall'adozione del presente provvedimento poiché non si trova in conflitto d'interesse, anche potenziale, per quanto nella sua conoscenza, ai sensi dell'art.6/bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 come vigente;

1.3 di non trovarsi in una situazione di *interesse finanziario o conflitto di interesse* ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 ovvero ai sensi del vigente *Codice di comportamento interno dell'Ente*, per rapporti diretti o indiretti di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni né in prima persona, né di parenti o affini entro il secondo grado, né del coniuge o del convivente;

1.4 di non trovarsi nella condizione di cui all'art. 35-bis del D.lgs. n. 165/2001 (*Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici per essere stato condannato, anche con sentenza passata in giudicato, per reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro secondo del codice penale, che comportano limitazioni all'assegnazione e partecipazione a funzione e poteri nella P.A.*).

---

San Gregorio di Catania, 02/02/2023

Responsabile Area Urbanistica  
DI ROSA ANTONIO / Namirial  
S.p.A./02046570426